

La moratoria dei debiti bancari delle piccole e medie imprese: aspetti operativi

a cura di Giuseppe Demauro

Premessa

Già lo scorso 5 agosto 2009 davamo la notizia della sottoscrizione dell'accordo avvenuto il 3 agosto 2009 tra i rappresentanti del Governo, le Associazioni degli Industriali ed i rappresentanti dell'ABI che prevedeva per le piccole e medie una sospensione del rimborso dei crediti verso il sistema bancario¹.

Tale accordo individuava sommariamente gli obiettivi da perseguire, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per essere ammessi al beneficio.

Ad oggi alla luce della recente circolare ABI n.3571 del 23 ottobre 2009 lo scenario in precedenza tracciato, sul quale aleggiavano non pochi dubbi circa la concreta applicabilità dell'accordo, appare più definito e decisamente più chiaro e comprensibile.

Prima di analizzare il contenuto della nuova circolare ABI esaminiamo brevemente² lo scopo del provvedimento ed i requisiti che le imprese interessate devono possedere.

L'oggetto dell'accordo riguarda la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio come appresso elencati:

¹ Nel sito dell'ABI – www.abi.it è possibile reperire l'elenco completo ed aggiornato delle banche aderenti all'accordo.

² Per una più approfondita analisi si rimanda il lettore all'articolo pubblicato dall'autore sul sito del Commercialista Telematico in data 5 agosto 2009.

1. sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutui a medio/lungo termine;
2. sospensione per 6/12 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing immobiliare e mobiliare;
3. l'allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili;
4. la concessione di finanziamenti pari ad un importo multiplo dell'aumento di capitale effettivamente versato dai soci per le imprese che intendono effettuare un processo di rafforzamento patrimoniale.

Caratteristiche dei finanziamenti oggetto di sospensione

Si premette innanzitutto che la sospensione del pagamento riguarda la sola quota capitale che non sarà riscossa dalle banche con conseguente allungamento della durata del rimborso del finanziamento pari al periodo di sospensione accordato; rimane quindi esclusa la quota interessi che invece sarà corrisposta dalle imprese periodicamente alle scadenze stabilite nel contratto di finanziamento senza alterare la sequenza e l'importo delle quote capitali stabilite contrattualmente.

Gli interessi da corrispondere durante il periodo di sospensione saranno calcolati sul debito residuo in essere alla data di sospensione e senza l'abbattimento del debito residuo stesso; tali interessi (con eccezione per i mutui a tasso variabile) non potranno subire alcuna modifica per il solo fatto di aver usufruito della sospensione.

In riferimento alle operazioni di cui al punto 1 la sospensione delle rate dei mutui deve tassativamente avere per oggetto rate in scadenza ovvero già scadute da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda; ne deriva che, le imprese che versano in una situazione di arretrato con i rimborsi, possono avvalersi di una sospensione di fatto con effetto retroattivo in quanto risalente a rate scadute in epoca precedente a quella di inoltro della domanda.

In quest'ultimo caso si evidenzia che le rate insolute saranno computate nel calcolo del periodo di sospensione che non potrà essere in ogni caso superiore a 12 mesi e non potrà vedere applicato alcun interesse di mora sulla quota capitale delle rate insolute oggetto di sospensione ancorché già maturati dalla banca.

Inoltre particolare attenzione dovrà essere prestata alla tipologia di mutuo il cui ammortamento potrà beneficiare della sospensione; infatti ciò che rileva è la forma giuridica del finanziamento da inquadrarsi nel concetto di mutuo così come sancito dall'art. 1813 del cod. civ..

Si tratta infatti di qualunque operazione di finanziamento, in essere alla data del 3 agosto 2009, stipulata per finanziare l'attività dell'impresa richiedente e con durata non a breve termine (minore di mesi 18) o che non si riferisca a finanziamenti in origine erogati a breve termine e sempre che il loro rimborso sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento.

In tali finanziamenti rientrano anche quelli c.d. *bullet* e cioè quelli che prevedono il rimborso dell'intero capitale alla scadenza (sempre con durata superiore a 18 mesi) purché la scadenza sia fissata entro il 30 giugno 2010.

Con riferimento invece ai mutui che prevedono un iniziale periodo di preammortamento, viene anche per questi prevista la sospensione del rimborso del capitale purché il periodo di preammortamento sia già in essere alla data del 3 agosto 2009 e termini non oltre il 30 giugno 2010, data quest'ultima entro la quale dovrà essere presentata la richiesta di sospensione; diversamente, non si potrà usufruire del periodo di sospensione qualora il periodo di preammortamento scada oltre la data del 30 giugno 2010.

Rimangono invece esclusi dall'accordo di sospensione i finanziamenti accompagnati da agevolazioni pubbliche erogate dallo Stato o da altri enti pubblici come Regioni, Province o Comuni nella forma del contributo in c/interessi o in c/capitale. Non rientrano invece in questa fattispecie quei finanziamenti per i quali l'agevolazione è costituita da un tasso o da una forma di garanzia di favore rispetto al mercato.

Con riferimento al punto 2 l'accordo prevede la sospensione per 6 o 12 mesi del pagamento della quota capitale insita nei canoni di locazione finanziaria rispettivamente mobiliare (targato, strumentale, nautico) e immobiliare.

Ne deriva che durante il periodo di sospensione del pagamento della quota capitale, i canoni saranno pari agli interessi sul debito residuo in essere alla data della sospensione, determinando altresì lo spostamento nel tempo dell'esercizio dell'opzione di riscatto.

In questo ambito come rilevato da alcuni³ appaiono interessanti le implicazioni che la moratoria può determinare sull'imputazione temporale nei bilanci di esercizio delle quote capitali incluse nei canoni di leasing e del risconto del maxicanone per coloro che contabilizzano sulla base del metodo patrimoniale.

³ Fabio Landuzzi e Paolo Meneghetti, Il Sole 24 Ore, 16 novembre 2009

Infatti la sospensione di 6 o 12 mesi produrrà solo effetti patrimoniali nel senso di una modifica della ripartizione temporale dell'imputazione delle quote capitale alla formazione del risultato di periodo a causa del prolungamento nel tempo dell'operazione di leasing rispetto alla durata contrattuale, prolungamento che vede sia il locatario detenere ancora il bene oggetto di leasing sia postergare la fase del riscatto.

Secondo alcuni le quote capitali non pagate per effetto della moratoria dovrebbero rimanere appostate nei debiti verso fornitori per poi riprenderne il pagamento alla scadenza della moratoria; ciò però determinerà una dicotomia tra l'utilizzazione del bene che comunque continua ad essere effettuata dal conduttore in virtù dell'esistenza del contratto di leasing e la mancata contabilizzazione in bilancio del costo relativo all'utilità prodotta dal bene.

Secondo altri invece, proprio a causa del prolungamento della durata del leasing e quindi del possesso del bene, sarebbe opportuna una rideterminazione della quota capitale di competenza di ciascun esercizio sulla base della nuova durata del finanziamento; in tal modo prevarrebbe la sostanza sulla forma poiché la durata del contratto e quindi l'imputazione a periodo della quota capitale sarebbe allineata alla effettiva utilità economica del bene.

Quanto al punto 3, nel dibattito emerso subito dopo la stesura dell'accordo si è cercato di comprendere quali fossero le operazioni rientranti vista la notevole diversificazione dei servizi offerti dagli intermediari creditizi in tale ambito.

Nella circolare dell'ABI si è precisato che nell'allungamento delle scadenze delle anticipazioni su crediti, rientrano gli anticipi salvo buon fine su effetti o ricevute, gli anticipi su fatture e le operazioni di factoring.

Ne rimangono invece esclusi i finanziamenti all'importazione, le anticipazioni su contratti, le operazioni di anticipo all'export, le operazioni di credito agrario con scadenza annuale, gli scoperti di conto corrente e le operazioni di prestito cambiario.

Si precisa che l'operazione di allungamento a 270 giorni è da rapportare all'anticipazione concessa dalla banca all'impresa per i crediti ceduti e non ai crediti commerciali sottostanti oggetto di cessione; appare evidente che la richiesta di allungamento sarà effettuata non dal debitore ceduto bensì dalla controparte contrattuale della banca.

Infine relativamente al punto 4 la circolare ABI ha previsto uno specifico finanziamento per le imprese che, in un'ottica di rafforzamento patrimoniale, intendano aumentare il loro capitale sociale; l'intervento bancario da erogarsi solo alla società sarà pari ad almeno due volte l'aumento di capitale effettivamente versato dai soci.

Oneri, interessi e garanzie

Quanto all'applicazione di oneri e commissioni, la circolare specifica che le operazioni di sospensione concordate dalle parti non possono prevedere e/o determinare l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria; da queste tuttavia rimangono escluse le spese "vive" opportunamente documentate sostenute dalle banche nei confronti di terzi (es.

spese notarili nel caso in cui il ricorso all'atto pubblico sia indispensabile) sempre correlate con l'operazione in questione.

Discorso a parte merita invece il sistema delle garanzie che frequentemente accompagnano i finanziamenti erogati; l'accordo stabilisce che le operazioni di sospensione dei finanziamenti vengono poste in essere senza la richiesta di garanzie aggiuntive a quelle eventualmente già esistenti.

Tuttavia problemi di ordine pratico si pongono per quei finanziamenti assistiti da garanzia fideiussoria o cambiaria; infatti in caso di sospensione del rimborso del finanziamento accade che per effetto della traslazione del piano di ammortamento nel tempo, la garanzia avente invece un impegno originario precedente sarà insufficiente a coprire anche il periodo aggiuntivo.

In tal caso sarà rimessa alle banche la valutazione caso per caso della opportunità di richiedere al garante l'estensione della garanzia verificando la volontà del terzo interessato di allungare il periodo garantito potendo, di conseguenza, rifiutare la concessione della sospensione all'impresa interessata.

Requisiti soggettivi

Quanto ai soggetti interessati, l'accordo parla di piccole e medie imprese così come definite dalla normativa comunitaria che svolgono qualsiasi tipo di attività in qualsiasi comparto produttivo con sede in Italia⁴ che abbiano:

1. meno di 250 dipendenti;

⁴ Anche se estera è necessario che abbia stabile organizzazione in Italia.

2. fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure con attivo di bilancio non eccedente i 43 milioni di euro⁵.

Secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza possono considerarsi impresa anche le associazioni e le fondazioni, enti morali compresi, senza scopo di lucro, purché esercitino professionalmente, con organizzazione di mezzi e personale, un'attività economica anche quando l'esercizio di tale attività non sia prevalente ma solo accessoria rispetto alle altre svolte dall'associazione o dalla fondazione stessa.

Rientrano altresì non solo le holding, comprese le immobiliari, ma anche le imprese facenti parte di un gruppo dato che la verifica del possesso dei requisiti dimensionali viene effettuata sul bilancio civilistico redatto dalla singola impresa richiedente e non su quello consolidato.

Come meglio si spiegherà appresso, oltre al possesso dei requisiti dimensionali, le imprese interessate devono dimostrare di:

1. avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all'attuale congiuntura economica negativa;
2. non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 180 giorni.

⁵ Se per la qualifica di PMI è indispensabile il rispetto del requisito della 50 unità, la stessa PMI per la presenza dell'altro requisito può alternativamente scegliere se rispettare il criterio del fatturato o del totale bilancio.

Ma quale sarà il comportamento della banca alla ricezione della domanda delle imprese secondo le istruzioni fornite dalla circolare ABI?

Premesso che la domanda di ammissione alla moratoria rappresenta per le imprese una valida opportunità, essa non costituisce per le banche un dovere al quale adempiere posto che le stesse possono anche rifiutarsi di concedere alcuna sospensione delle linee di credito accordate ed erogate.

Infatti a seguito della ricezione della domanda di sospensione dei debiti, le banche dovranno mediante istruttoria innanzitutto verificare la presenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti, verificare che l'operazione di finanziamento sia inclusa tra quelle ammissibili, analizzare la presenza di eventuali fattori critici legati alla gestione delle garanzie.

A queste considerazioni iniziali si aggiungono poi quelle atte a valutare:

1. l'esistenza di adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale;
2. l'assenza di rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 180 giorni.

Quanto al punto 1. sulla scorta di quanto sancito dal principio contabile n. 570 l'esistenza del presupposto della continuità aziendale scaturisce dall'analisi di una serie di fattori che qui di seguito vengono schematicamente elencati e che saranno presi in considerazione dalle banche nella fase di valutazione:

- rischio che le banche e altri finanziatori possano smettere di sostenere l'impresa;
- il rischio di perdere un cliente strategico o mercati per l'impresa ritenuti fondamentali;

- il rischio di perdere il diritto di sfruttamento di una licenza;
- rilievo di una situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- rilievo dell'esistenza di finanziamenti di prossima scadenza senza che vi siano reali possibilità di rimborso;
- margine di tesoreria squilibrato con erogazione di finanziamenti a breve destinati alla copertura di attività immobilizzate;
- la presenza di costanti e consistenti perdite di esercizio;
- presenza di contenziosi legali o fiscali la cui eventuale soccombenza potrebbe portare ad esborsi non sopportabili dall'impresa;
- perdita di personale a livello dirigenziale senza che sia garantita adeguata sostituzione.

Quanto invece al punto 2. la banca verifica che:

- alla data del 30 settembre 2008 l'impresa aveva solo posizioni "in bonis" e cioè non presentava posizioni classificate come scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni, incaglio, ristrutturate, in sofferenza;
- alla data della presentazione della domanda l'impresa possiede solo posizioni classificate "in bonis" e non ha ritardati pagamenti o alla data in questione non ha nei confronti della banca posizioni debitorie classificate come "ristrutturate" o in "sofferenza".

Tuttavia si evidenzia che rientrano nel novero delle posizioni ammissibili quelle relative ai finanziamenti a medio/lungo termine scaduti da non più di 180 giorni dalla data

di presentazione della domanda per i quali dopo il 30 settembre 2008 si sono verificate situazioni che hanno portato alla classificazione in stato di “incaglio” per posizioni scadute/sconfiniate da non più di 180 giorni.

A seguito di richiesta di sospensione, la banca dovrà fornire risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda e tuttavia si intende accolta dalla banca salvo esplicito e motivato rifiuto scritto nel caso in cui l’impresa risulti “in bonis” e non presenti alcun ritardo nei pagamenti al momento della presentazione della domanda.

In tutti gli altri casi la banca valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure.

Inoltre si evidenzia che l’ammissione al beneficio della sospensione non comporta alcuna variazione della classificazione dell’impresa circa il suo merito creditizio; pertanto tranne che non intervengano elementi nuovi che inducano le banche a rivedere il giudizio sulla qualità del credito dell’impresa o della posizione durante il periodo di sospensione, la classificazione delle esposizioni (incaglio, ristrutturate, in bonis, etc.) non subirà alcuna variazione.

Infine con riferimento alle azioni poste in essere dalle banche per il recupero del credito, nella circolare viene specificato che a seguito della concessione della sospensione dei finanziamenti richiesti, tali azioni potranno essere iniziate anticipatamente rispetto al termine finale della sospensione accordato solo se subentrano fatti nuovi e rilevanti⁶ rispetto al momento in cui la sospensione è stata richiesta.

⁶ Fatti che comunque avrebbero comportato la richiesta del recupero del credito o il diniego di concessione di altro credito.

ALLEGATO

Di seguito viene riportato un fac-simile di compilazione del modulo di richiesta di moratoria da inoltrare alle banche interessate⁷.

(Avviso comune del 3/8/2009)

Modulo di domanda (fac-simile)

La seguente Impresa

_____ (denominazione sociale)
_____ (codice fiscale/partita iva) _____
_____ (indirizzo sede)
_____ (telefono) _____ (fax) _____ (e-mail) nella
persona di _____ (legale rappresentante) presa visione
dell'Avviso comune del 3 agosto 2009;

intestataria dei finanziamenti di seguito indicati, per i quali **CHIEDE** di usufruire dei benefici previsti nel citato Avviso:

mutuo ipotecario/chirografario n° _____, di originari euro
_____ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di euro
_____ alla data del ____/____/____, scadenza ultima ____/____/____

leasing (immobiliare/mobiliare) n° _____, di originari euro
_____ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di euro
_____ alla data del ____/____/____, scadenza ultima ____/____/____

linea di credito per anticipazioni su crediti di euro _____ con scadenza
____/____/____.

DICHIARA

⁷ Tratto da www.abi.it

di essere un'impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);

di ritenere di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all'attuale congiuntura negativa;

[per i mutui e leasing] di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni;

[per le operazioni di anticipazione] che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l'allungamento della scadenza sono certi ed esigibili;

di non usufruire, sulle posizioni per le quali si chiedono i benefici dell'Avviso comune, di agevolazioni pubbliche, nella forma del contributo in conto interessi o in conto capitale;

di non avere alla data odierna procedure esecutive in corso.

PRENDE ATTO

che, in base alla tempistica prevista dal Punto 6 dell'Avviso comune, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda:

la richiesta si intende accolta dalla Banca/Intermediario finanziario - salvo esplicito e motivato rifiuto - secondo quanto espressamente previsto dal Punto 6 bullet 3 dell'Avviso comune, nel caso in cui l'impresa è ancora classificata "in bonis" e non presenta ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda;

negli altri casi di domande ammissibili ai sensi del Punto 3, la Banca/l'Intermediario finanziario valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure.

Che tale domanda sarà presa in considerazione dalla Banca/Intermediario finanziario se la stessa ha aderito all'Avviso comune.

Allegati [Eventuali].

In fede.

..... , li

Il/I richiedente/i

.....
.....

La Banca/l'Intermediario finanziario si riserva di verificare che l'Impresa rispetta le condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso comune e, in particolare, che:

alla data del 30 settembre 2008 aveva con la Banca/l'Intermediario finanziario esclusivamente posizioni "in bonis", cioè non presentava posizioni dalla stessa classificate come "scadute/sconfinanti" da oltre 180 giorni, "incaglio", "ristrutturate", "in sofferenza";

alla data odierna ha solo posizioni ancora classificate "in bonis" e non ha ritardati pagamenti; [*oppure*] alla data odierna non ha nei confronti della Banca/dell'Intermediario finanziario posizioni debitorie classificate come "ristrutturate" o in "sofferenza".

I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all'impresa.

..... , li

La Banca/L'Intermediario finanziario

23 Novembre 2009

Giuseppe Demauro